

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/939 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2021

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

- (1) Il 14 ottobre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di glicole monoetilenico («MEG») originario degli Stati Uniti d'America («USA») e del Regno dell'Arabia Saudita («i paesi interessati») sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 31 agosto 2020 da parte del *Defence Committee of European MEG Producers* (comitato per la difesa dei produttori europei di MEG) («il denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione del MEG ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.
- (3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni oggetto di un'inchiesta antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell'articolo 5, del fatto che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), non sono soddisfatti.
- (4) Nel caso in esame, il denunciante non ha chiesto la registrazione e la Commissione ha constatato che i requisiti di cui alla lettera d) non erano soddisfatti, in quanto non vi è stato, oltre al livello delle importazioni che hanno causato un pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta, un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni in una fase successiva. Secondo i dati Eurostat, il volume medio mensile delle importazioni di MEG dai paesi interessati nei primi cinque mesi successivi all'apertura dell'inchiesta (ossia da novembre 2020 a marzo 2021) è diminuito del 15 % rispetto al volume medio mensile delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta. Singolarmente, sulla stessa base, le importazioni dagli USA sono diminuite del 30 % e quelle dal Regno dell'Arabia Saudita del 4 %. Tali diminuzioni sono state causate da perturbazioni temporanee 1) nelle società statunitensi causate da eventi meteorologici estremi e 2) nell'Unione dovute al rallentamento della domanda causato dalla COVID. La Commissione non ha pertanto registrato le importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva.

1.2. Parti interessate

- (5) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità dei paesi interessati, gli importatori noti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori e li ha invitati a partecipare.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita (GU C 342 del 14.10.2020, pag. 12).

